



R E G I O N E P U G L I A

**ALLEGATO A
PROTOCOLLO DI INTESA**

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA PROMOZIONE DEL TIROCINIO DIDATTICO
DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
(L 39 e LM 87)**

La Regione Puglia (Assessorato alla Solidarietà Sociale), l'Ordine Regionale Assistenti Sociali e l'Università degli Studi di BARI,

Il giorno..... del mese di dell'anno alle ore..... presso
la, via n. Bari, è presente
per la Regione Puglia - Assessorato delle Politiche e della Solidarietà sociale
per Ordine Regionale Assistenti Sociali della Puglia
per Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze Politiche

Premesso che

L'assistente sociale costituisce, nel modello di welfare pugliese, una delle professioni centrali del sistema dei servizi alla persona. La normativa regionale valorizza questa figura essenziale per l'accesso universalistico ai servizi sociali territoriali, per la valutazione professionale del bisogno, per la promozione e l'organizzazione dei servizi.

Il tirocinio didattico ha costituito, da sempre, una parte fondamentale del curriculum formativo degli assistenti sociali e una specificità di questo percorso di studio. La riforma universitaria, che ha visto l'accademizzazione del percorso di studi su due livelli, primo livello e magistrale, ha confermato l'obbligo del tirocinio curriculare in entrambi i percorsi.

La struttura formativa, lo stretto rapporto dei diversi soggetti coinvolti, sia del mondo accademico che delle realtà operative, una precisa definizione dei contenuti sono elementi fondamentali per la programmazione di percorsi di tirocinio di qualità e per l'acquisizione di competenze e conoscenze di base della professione.

La Regione Puglia ha condiviso le finalità del confronto sviluppatosi intorno a questo tema tra l'Ordine Regionale e la Facoltà di Scienze Politiche, ove sono presenti i Corsi di laurea in servizio sociale attivati presso l'Università di Bari.

Tali soggetti, riconoscendo la centralità di questa figura professionale rispetto alla realizzazione di interventi sui bisogni sociali delle comunità e delle persone, concordano sull'opportunità di disporre un Protocollo di intesa quale strumento di indirizzo e di condivisione degli impegni reciproci, per facilitare la formazione di professionisti in grado di leggere e intervenire sulla realtà sociale.

Il Protocollo diventa, pertanto, la cornice generale all'interno della quale si collocano le convenzioni specifiche tra Ordine Professionale e Università nonché tra Università e Enti che ospitano i progetti di tirocinio.

Tale atto vuole rappresentare uno strumento per far fronte ai rapidi e considerevoli mutamenti dei contesti operativi, dei bisogni sociali e dei contenuti delle professioni sociali.

Infine, l'espletamento dei tirocini concordati fra Università – Enti Locali e Ministeriali permette di aumentare lo scambio circolare fra mondo accademico e realtà operative, in un circuito di reciproco interesse anche per la valorizzazione di ricerche a supporto delle esigenze conoscitive territoriali.

Visti

- La Raccomandazione Rec(2001)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio D'Europa ai punti 8 – 9 e 13 dell'Appendice in cui si tratta la formazione di base e il tirocinio, le docenze di Servizio sociale che "dovrebbero avere esse stesse esperienze personali di pratica professionale";
- La Legge del 23 marzo 1993 n° 84 "Ordinamento della Professione di Assistente Sociale";

- il Decreto del Ministero della Giustizia del 11 ottobre 1994 n. 615 *"Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali....."*;
- il Regolamento 509/99, quello 270/2004, il D.M. 15/2005 modificato dal DM 203/2006, nonché l'ultimo DM del 26 luglio 2007, che disciplinano lo svolgimento dei corsi di laurea in servizio sociale (cl.L39) e di Laurea Magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali (cl. LM 87) e che prevedono l'acquisizione di crediti formativi legati allo svolgimento del tirocinio pratico da svolgersi durante il percorso didattico;
- il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che prevede che tra l'Ordine professionale degli Assistenti Sociali e le Università degli Studi possano stipularsi idonee convenzioni per azioni congiunte di programmazione, svolgimento e verifica dell'esperienza formativa in parola;
- che il tirocinio professionale nel corso di laurea in servizio sociale di primo livello e magistrale, costituisce parte fondamentale e qualificante della formazione in servizio sociale per il corretto esercizio della professione;
- che gli enti pubblici erogatori di prestazioni sociali e socio-sanitarie, all'interno di un sistema integrato di servizi, ritengono indispensabile che questa figura professionale acquisisca specifiche competenze nei processi di relazione con i cittadini, nel settore della ricerca, nella organizzazione e programmazione operativa interagendo direttamente con la rete dei servizi territoriale;
- che gli enti intervenuti, avendo rilevato criticità nel reperire enti disponibili ad accogliere tirocinanti e nel facilitare gli assistenti sociali dipendenti ad assumere compiti di supervisore, ritengono di dotarsi di un protocollo quale strumento di indirizzo e coordinamento al fine di superare le criticità rilevate e di incrementare i reciproci rapporti.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art 1 – Finalità del protocollo

Il presente protocollo è diretto a valorizzare il tirocinio didattico come esperienza formativa per gli studenti di servizio sociale, di primo e di secondo livello, ampliando e qualificando la rete di soggetti interessati a condividerne gli aspetti di contenuto e organizzativi.

E' diretto, altresì, a renderlo:

- a) più organico a livello regionale;
- b) funzionale e coerente con le esigenze organizzative e le previsioni normative degli Enti preposti alla programmazione e alla gestione delle politiche sociali, mettendo in relazione le esigenze delle comunità locali con i processi formativi;
- c) efficace e appropriato nell'apprendimento degli specifici contenuti professionali.

Art. 2 - Definizione di tirocinio professionale

Per tirocinio professionale, di seguito denominato *"tirocinio"*, si intende il periodo di esperienza guidata da un A.S. così come da art. 10 comma 1 del Regolamento 270/04 nei contesti operativi dei servizi sociali e sociosanitari, diretto a fare acquisire allo studente dei corsi di laurea di primo livello (L-39) e magistrale (LM-87) la capacità di sperimentare i contenuti propri della disciplina professionale, nel rapporto costante con l'apprendimento teorico-scientifico e deontologico.

L'attività di tirocinio deve essere assicurata presso Enti ed Amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati in cui è presente il servizio sociale professionale.

Il servizio civile può essere considerato tirocinio solo se prestato da studenti presso enti, istituzioni o associazioni pubbliche o private dove è presente il servizio sociale professionale e sia svolto sotto la guida di un assistente sociale iscritto all'albo, con un piano di tirocinio conforme agli obiettivi e ai contenuti previsti per ciascun anno di corso, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di laurea di primo livello e di laurea magistrale.

Art. 3 – Progetto di tirocinio

Le attività dello studente presso la singola sede devono essere sostenute da un preciso progetto formativo anche individualizzato, concordato fra l'Università, l'ente e lo studente.

Il progetto di tirocinio indica gli obiettivi formativi, gli strumenti per raggiungerli, i contenuti orientativi dell'attività prevista per lo studente tirocinante, la durata, la periodicità delle attività, le

scadenze prefissate e la verifica dell'acquisizione di conoscenze, capacità e atteggiamenti professionali.

I progetti formativi devono essere svolti in un arco temporale e con un numero di ore che viene giudicato concordemente idoneo allo svolgimento del progetto stesso.

Art. 4 – Competenze del tirocinio

Il tirocinio si articola soprattutto in queste aree di competenza:

a) per la Laurea in SERVIZIO SOCIALE (classe L 39) ex classe 6

- *area tecnico – metodologica*, che comprende sia le funzioni relative alla trattazione delle problematiche poste dall'utenza, sia l'elaborazione di piani e progetti di intervento, e la promozione ed organizzazione di risorse. Capacità di operare con i gruppi e in gruppi di lavoro e svolgere ricerche sociali;
- *area relazionale*, che comprende la necessità di coinvolgere ed orientare la dimensione emotiva e la dimensione etica nel rapporto con le persone, in un processo d'aiuto.
- *area sociale ed istituzionale*, comprendente la conoscenza del contesto ambientale e istituzionale in cui si svolge il tirocinio, il territorio, l'organizzazione dei servizi.

b) per la Laurea Magistrale in SERVIZIO SOCIALE e POLITICHE SOCIALI (classe LM 87) ex classe 57

- *area organizzativo – manageriale* che comprende sia le funzioni gestionali che di pianificazione e programmazione nel campo dei servizi sociali, delle politiche sociali e delle risorse umane, nonché di valutazione della qualità dei servizi;
- *area scientifico – metodologica* orientata alla sperimentazione di metodologie avanzate e innovative del Servizio Sociale e della Ricerca di servizio sociale.

Art. 5 - Sedi e modalità di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio non può essere svolto prima di aver superato gli esami delle materie caratterizzanti secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di laurea di primo livello e di laurea magistrale.

I soggetti pubblici e privati, nonché gli studi professionali che svolgono, fra i propri compiti istituzionali, attività di servizio sociale o di programmazione e organizzazione dei servizi sociali ed in cui è presente il servizio sociale professionale possono essere "sedi" di tirocinio sulla base di opportune convenzioni con le Università.

Il tirocinio viene svolto all'interno di un ente convenzionato con le Università secondo un progetto formativo e con la supervisione di un assistente sociale, formalmente incaricato.

L'assistente sociale supervisore, regolarmente iscritto da almeno tre(3) anni all'albo professionale regionale e con almeno tre (3) anni di esperienza lavorativa di cui almeno uno (1) nel Servizio sede del tirocinio e non deve aver subito sanzioni disciplinari per violazione del codice deontologico.

Il supervisore accompagna lo studente nell'apprendimento delle pratiche in situazione e del loro rapporto con i riferimenti teorici sollecitando la riflessività sull'azione professionale.

Considerate, la finalità professionalizzante dell'esperienza, l'impegno degli enti sede di tirocinio e dei supervisori, i progetti dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a 450 nel corso di primo livello (L-39) e non inferiore a 250 per la Magistrale LM 87. Rispettivamente il 10% ed il 5% di tale numero di ore potrà essere dedicato ad attività di preparazione al tirocinio (laboratori di tirocinio).

Il tirocinio della laurea L_39 dovrà essere realizzato con la supervisione di un assistente sociale iscritto alla Sezione B oppure A.

Il tirocinio della laurea Magistrale sarà realizzato con la supervisione di un assistente sociale iscritto nella sezione A, e potrà anche essere svolto attraverso un'attività di ricerca scientifica attinente il settore della sede ospitante l'attività formativa.

Ad ogni supervisore non sarà possibile assegnare più di due tirocinanti per volta.

Il tirocinio professionale di servizio sociale è regolato mediante convenzione tra L'Università e le organizzazioni che accolgono studenti in tirocinio. Tali convenzioni dovranno essere coerenti con quanto convenuto nel presente protocollo. L'Università dovrà provvedere a stipulare un'assicurazione civile per ogni studente tirocinante.

I tirocinanti provvederanno a compilare un apposito registro di presenza nel servizio presso cui verranno destinati.

Al termine del tirocinio il tirocinante provvederà alla stesura di una relazione che dovrà essere vistata per approvazione dal supervisore.

Art. 6 – Impegni dell'Ordine degli Assistenti Sociali

L'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia si impegna a:

- sviluppare azioni di approfondimento sugli aspetti specifici del ruolo professionale, anche in collaborazione con le sedi universitarie;
- sensibilizzare i propri iscritti verso la supervisione e predisporre un elenco dei professionisti Assistenti sociali disponibili;
- valorizzare l'esperienza di supervisione ai fini della designazione a componente delle commissioni degli Esami di Stato;
- promuovere e collaborare alle iniziative di aggiornamento e formazione per supervisori anche con le Università;
- partecipare, con i professionisti iscritti all'albo e opportunamente titolati, a iniziative formative delle università, nel corso degli *insegnamenti didattici caratterizzanti*;
- promuovere e collaborare con le Università alla predisposizione della ricognizione delle sedi di tirocinio disponibili e alla messa a punto di strumenti per la valutazione delle stesse;
- pubblicizzare, attraverso un report, le esperienze di tirocinio particolarmente interessanti dal punto di vista tecnico - metodologico, in uno spazio apposito sul sito dell'Ordine, nel link formazione;
- sviluppare progetti di tirocinio volti a monitorare l'implementazione sul territorio di progetti o attività sperimentali e innovative di interesse regionale.

Art. 7– Impegni dell' Università di Bari

Le Università di Bari – Facoltà di Scienze Politiche si impegna a :

- Comunicare all'Ordine degli Assistenti sociali, in tempo utile per le verifiche previste dall'art. 5, l'elenco dei supervisori e delle relative sedi in cui si svolgono i tirocini, secondo modalità che verranno definite da una commissione tecnica composta dai rappresentanti della Facoltà di Scienze politiche (personale docente ed amministrativo) e dai rappresentanti dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia;
- coordinare le attività di formazione e monitorare, in itinere, le fasi progettuali, verificando la valenza tecnico - professionale dei tirocini;
- promuovere percorsi formativi per l'attività di supervisori, anche in collaborazione con l'Ordine professionale ;
- incentivare particolari momenti formativi – didattici (laboratori – esperienze professionali ecc.....) nel corso degli *insegnamenti caratterizzanti*, avvalendosi di professionisti Assistenti sociali titolati e in servizio;
- collaborare con gli enti sede di tirocinio per lo sviluppo di ricerche sulle tematiche professionali;
- promuovere, in concerto con gli altri sottoscrittori del presente protocollo, all'interno delle convenzioni con le aziende o Enti sedi di tirocinio, iniziative di riconoscimento dei C.F.U. ai supervisori, come previsto dalla normativa vigente;
- agevolare la partecipazione dei supervisori didattici a corsi di formazione, aggiornamento o seminari, durante l'a. a. in cui viene svolta l'attività di supervisione.

Art. 8 – Impegni della Regione Puglia

La Regione sostiene e promuove azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dal seguente protocollo, attraverso:

- sviluppo e promozione di collaborazioni con i soggetti firmatari;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione al tirocinio didattico rivolte agli Enti Locali, alle Aziende sanitarie e al mondo del privato sociale;
- sviluppo di progetti di tirocinio didattico volti a monitorare l'implementazione sul territorio di progetti di interesse regionale, attività sperimentali o innovative, attività di programmazione e indirizzo nel settore sociale;

- collaborazione con gli altri soggetti firmatari per la raccolta e lo studio della documentazione sulle esperienze di tirocinio;
- partecipazione ad iniziative congiunte di promozione della formazione degli assistenti sociali;
- riconoscimento, come fattore di qualità, degli enti che rendono possibile il tirocinio didattico nei propri servizi.

Art. 9 – Impegni comuni e validità

Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente intesa sarà istituita, entro novanta giorni dalla sottoscrizione, un' apposita Commissione della quale faranno parte i responsabili istituzionali delle parti contraenti. Tale Commissione si riunirà almeno due volte l'anno.

Entro un (1) anno dalla firma del presente protocollo, gli Enti firmatari si impegnano a adeguare le precedenti convenzioni ai contenuti del presente protocollo.

Art.10 Durata del protocollo.

Il presente protocollo ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, salvo esplicita richiesta di revisione da parte di una o tutte le istituzioni sottoscriventi.

Per:

la Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà
dr.ssa Elena Gentile

l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Puglia
dr. Giuseppe De Robertis

l'Università degli Studi di BARI - Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Daniele Petrosino
